



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Genova 30 agosto 2018

Circ. 16-2018

Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi,

a seguito dei tragici eventi del 14/8 u.s., sull'esplicita richiesta d'intervento da parte di un Collega abitante in Via Porro ed in conseguenza di alcuni spiacevoli episodi a tutti noti, come ben sapete il C.O.A. ha deliberato l'apertura dello Sportello del Cittadino Straordinario rispetto allo "Sportello del Cittadino" già operante fin dal 2013.

Pur essendo stato apprezzato dalla più parte dell'Avvocatura locale e nazionale, lo sforzo e l'impegno dei Consiglieri (che si stanno alternando - salvo coloro che hanno fin da subito evidenziato incompatibilità con tale ruolo - allo Sportello per tre giorni alla settimana) ha destato, in una parte minoritaria degli Iscritti, alcune critiche.

Ritengo, pertanto, doveroso, anche se dovrebbero essere note a tutti sia le funzioni che le norme contenute nel Regolamento dello Sportello del Cittadino, che il Consiglio esplicitamente fornisca le motivazioni sottese a tale scelta.

Nell'emergenza dei giorni immediatamente successivi al tragico crollo (non dimentichiamo avvenuto il 14 Agosto), per far fronte agli inqualificabili episodi a tutti noti, il C.O.A. ha ritenuto doveroso assumere una ferma posizione rispetto a tali fatti ed a tutela degli Avvocati del nostro Foro, nonché dare un concreto supporto alla cittadinanza colpita, istituendo lo Sportello **straordinario** sia per gli specifici temi trattati che per la sua durata.

Come tutti sapete il Regolamento dello Sportello del Cittadino (visibile sul sito del C.O.A.) prevede all'Art. 2 i limiti del servizio offerto ai fruitori, ma, soprattutto, all'Art. 7 i divieti e le incompatibilità che incombono su chi tale servizio presta.

Orbene, per far fronte all'emergenza e per tutelare i nostri Iscritti, il C.O.A. ha ritenuto di mettersi a disposizione a nome di tutta l'Avvocatura genovese per dare quell'informazione e quell'orientamento alla cittadinanza colpita e dimostrare la serietà del Foro genovese rispetto ad altri soggetti; con tale scelta i Consiglieri, che ai sensi dell'Art. 8 del citato Regolamento sarebbero delegati alla vigilanza sulla corretta applicazione e sul rispetto dello stesso, si sono così posti nella condizione di essere incompatibili (compresi "*coniugi, parenti fino al secondo grado, associati, soci, Colleghi che esercitano nello Studio*") con incarichi che derivassero da tale attività di solidarietà.

Pertanto, oltre a tutelare il buon nome dell'Avvocatura genovese, con questa scelta si è ritenuto, altresì, di garantire la massima trasparenza sull'attività svolta e di manlevare l'intero Foro da eventuali incompatibilità che ne limitassero l'autonomia.

Nella speranza di aver fugato eventuali dubbi e, consentitemi, malevoli interpretazioni sull'iniziativa assunta, Vi saluto cordialmente.

Il Presidente
Avv. Alessandro Vaccaro